

BGer 1C 686/2013 vom 29. August 2013

Bundesgericht, 2013-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_686_2013

FR: TF 1C 686/2013 du 29 août 2013

IT: TF 1C 686/2013 del 29 agosto 2013

Regeste

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova
| Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell' art. 84 LTF . Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alle ricorrenti spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

E. 2.1

Le ricorrenti sostengono che il MPC, non intimando loro, neppure in seguito a una esplicita richiesta, la decisione di chiusura, ritenendole non legittimate a ricorrere contro atti di conti bancari di cui esse sono titolari, ma sequestrati presso terzi, segnatamente presso lo studio legale del loro amministratore, lederebbe l' art. 9a lett. a OAIMP (RS 351.11) e il loro diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.). Rilevano che la Corte dei reclami penali, lasciata aperta la questione della loro legittimazione a ricorrere, ha nondimeno esaminato i gravami nel merito, respingendoli. Ciò sarebbe discutibile, poiché l'istanza precedente non avrebbe potuto lasciare aperta tale questione formale e a loro sarebbe stata impedita un'adeguata difesa.

E. 2.2

Con questi accenni le ricorrenti non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, né questa condizione è ravvisabile nella fattispecie. In effetti, il quesito della mancata notifica della decisione di chiusura (sull'applicazione dell' art. 9a OAIMP vedi DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2 con numerosi rinvii anche alla dottrina) non presenta più alcun interesse pratico e attuale, dopo che il gravame delle ricorrenti presentato contro detta decisione è stato esaminato nel merito. Né si è in presenza dell'asserita lesione del diritto di essere sentito: la Corte dei reclami penali ha infatti concesso alle ricorrenti la facoltà di replicare, sanando in tal modo, semmai, l'asserito vizio.

E. 2.3

Il ricorso è comunque inammissibile per un ulteriore motivo. In effetti, esso è diretto in sostanza contro la decisione di chiusura del MPC, unica decisione della quale le ricorrenti postulano l'annullamento. Esse non chiedono di annullare la sentenza della Corte dei reclami penali, con la quale peraltro si confrontano in maniera del tutto generica. Secondo l' art. 107 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la materia del contendere, di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza (LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., 2011, n. 15 ad art. 42). La decisione del MPC non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e AIMP ; RS 351.1) e per l'effetto devolutivo del ricorso, seppure anche considerata materialmente impugnata, è sostituita da quella della Corte dei reclami penali (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4).

E. 3.1

Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

La domanda ricorsuale di "confermare" l'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), è superflua e priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.